

**Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio**

(Allegato A alla Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 - modificato con Deliberazione Ufficio di presidenza 14 marzo 2017, n. 27 e Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2017, n. 59)

**SOMMARIO**

*Sezione I - Contributi*

*Art. 1 - Oggetto e finalità*

*Art. 2 - Soggetti beneficiari*

*Art. 3 - Tipologia delle iniziative*

*Art. 4 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda*

*Art. 5 - Istruttoria delle domande ed impegno di spesa*

*Art. 6 - Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa*

*Art. 7 - Limite del contributo*

*Art. 8 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi*

*Art. 9 - Spese ammissibili a contributo finanziario*

*Art. 10 - Spese non ammissibili a contributo finanziario*

*Art. 11 - Cumulo dei contributi*

*Art. 12 - Revoca o rideterminazione del contributo finanziario*

*Art. 13 - Verifiche e controlli*

*Art. 14 - Pubblicità*

*Art. 15 - Trattamento dei dati personali*

*Art. 16 - Evidenza del contributo concesso*

*Art. 16 bis - Disposizione transitoria*

**Sezione II – Marchio**

**Art. 17 - Elementi caratterizzanti il marchio**

**Art. 18 - Criteri e modalità di concessione del marchio**

**Art. 19 - Riproduzione e corretto utilizzo del marchio**

**Art. 20 - Utilizzo del marchio per iniziative promosse dal Consiglio regionale**

**Art. 21 - Utilizzo del marchio concesso a titolo gratuito**

**Art. 22 - Utilizzo del marchio per le iniziative delle commissioni consiliari**

**Art. 23 - Utilizzo del marchio per le iniziative dei gruppi consiliari**

**Sezione I – Contributi<sup>1</sup>**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il Consiglio regionale con il presente atto disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari e degli ausili e dei vantaggi economici in forma di servizi grafico-editoriali, tipografici e di uso gratuito di sale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), volti a sostenere iniziative ritenute particolarmente rilevanti poiché corrispondenti alle finalità istituzionali per le loro caratteristiche di promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva e idonee a valorizzare l'immagine e il ruolo del Consiglio regionale.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi nell'ambito degli eventi istituzionali (quali, ad esempio, Festa della Toscana, Pianeta Galileo, Capodanno toscano, Indipendenza della Toscana
3. e simili) le cui spese non costituiscono spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale n. 4/2009, sono disciplinati con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza di approvazione dei programmi e delle modalità organizzative di ogni singola iniziativa. Per quanto non disposto dalla deliberazione, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.
4. Nel caso in cui il contributo sia finalizzato a finanziare un concorso, un premio, una borsa di studio e simili, da assegnarsi sulla base di un bando pubblico del Consiglio regionale, i criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti nel bando stesso. Per quanto non disposto dal bando, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.
5. Per i contributi finanziari che si concretizzano nell'erogazione di una somma a carico del Consiglio regionale per sostenere iniziative promosse da soggetti esterni, l'Ufficio di presidenza può individuare trimestralmente specifiche tematiche, coerenti con le finalità istituzionali di cui al comma 1, a cui le iniziative devono attenersi. L'Ufficio di presidenza delibera altresì l'ammontare delle risorse finanziarie erogabili nel periodo di riferimento.

#### Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, è disposta in favore di enti pubblici ed organizzazioni pubbliche e private che per natura giuridica o per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo non perseguano scopi di lucro, che abbiano sede legale in Toscana e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede legale fuori dal territorio toscano, propongano iniziative volte a valorizzare, far conoscere o promuovere l'identità toscana, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Non possono in ogni caso essere concessi i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, alle persone fisiche e alle società di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.
3. Le iniziative e i progetti per cui sono concessi i contributi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale fatta eccezione per le richieste che propongano iniziative volte a valorizzare l'identità toscana in campo nazionale ed internazionale nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Lo stesso soggetto può presentare nel medesimo anno solare una sola domanda di concessione di contributo per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 (contributo finanziario, uso gratuito di sale, servizi grafico editoriali e tipografici).

### Art. 3 - Tipologia delle iniziative

1. Le domande di concessione di contributo devono avere ad oggetto unicamente iniziative che siano particolarmente rilevanti per la rappresentatività del Consiglio regionale presso la società civile e risultino qualificanti per le finalità e le funzioni del Consiglio regionale.
2. L'accesso del pubblico all'iniziativa per la quale è chiesto il contributo deve essere gratuito. Nel caso di concessione dei servizi tipografici, la distribuzione delle pubblicazioni deve essere gratuita. L'obbligo di gratuità può essere derogato solo qualora l'eventuale concorso finanziario richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto a finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto in beneficenza, indicando in modo espreso il soggetto beneficiario.
3. Non sono ammesse a contributo le domande aventi ad oggetto l'attività ordinaria del soggetto richiedente.
4. Non sono ammesse domande di contributo finanziario per corsi di formazione e aggiornamenti, iniziative promosse da articolazioni di partito, sindacati e organizzazioni rappresentative di categoria.

### Art. 4 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 2, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, presentano domanda di contributo al Presidente del Consiglio regionale utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "*Cittadini-contributi*".
2. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, nelle forme e con gli effetti previsti dagli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
  - a) i dati riguardanti il soggetto richiedente;
  - b) il tipo di iniziativa per la quale è richiesto il sostegno, con una descrizione che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva della stessa;
  - c) le finalità, le modalità e i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
  - d) l'assenza di finalità di lucro dell'iniziativa;
  - e) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa, sollevando il Consiglio regionale da ogni eventuale pretesa;

f) il piano finanziario previsionale di spesa, nel quale sono indicate in modo analitico tutte le voci di spesa e le eventuali voci di entrata, il costo complessivo dell'iniziativa, le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati (specificando per ciascuno la denominazione), le spese non coperte e il contributo finanziario richiesto al Consiglio regionale;

g) relazione sintetica dell'iniziativa che illustri gli aspetti di promozione dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

h) nel caso la domanda venga presentata oltre il termine previsto dal comma 6, le motivazioni del ritardo, così da consentire la valutazione prevista al comma 7.

3. Alla domanda gli enti e le organizzazioni private devono allegare:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, redatto nelle forme previste dalla legge, o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, copia di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvi i casi di esenzione, la marca da bollo avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

5. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità :

a) tramite posta ordinaria o raccomandata all' Ufficio "Archivio e protocollo del Consiglio della Regione Toscana", via Cavour 2, 50129 Firenze;

b) di persona all'Ufficio "Archivio e protocollo" che *effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30*, salvo il periodo di chiusura estiva degli uffici;

c) per via telematica utilizzando le seguenti modalità:

c.1) tramite la piattaforma web ap@ci <https://web.e.toscana.it/apaci> selezionando come ente destinatario AOO-C Consiglio regionale della Toscana;

c.2) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente/associazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it).

6. La domanda deve essere presentata quarantacinque giorni prima della data di svolgimento della iniziativa.

7. La domanda può essere presentata in un termine temporale più ravvicinato alla data di svolgimento dell'iniziativa solo per eccezionali e motivate esigenze la cui valutazione è rimessa all'Ufficio di presidenza, e comunque non oltre il termine perentorio di 15 giorni antecedenti la data di realizzazione dell'iniziativa.
8. La domanda pervenuta oltre il termine perentorio di cui al comma 7 è irricevibile.

#### Art. 5 - Istruttoria delle domande ed impegno di spesa

1. Il settore competente verifica la completezza e la conformità della domanda rispetto ai requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4.
2. Nel corso della fase istruttoria possono essere richiesti, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti che devono pervenire entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione o entro 3 giorni dalla medesima data nel caso di presentazione della domanda entro i più brevi termini previsti dall'articolo 4, comma 7.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2 o di mancata risposta la domanda è irricevibile.
4. Il settore competente trasmette all'Ufficio di presidenza gli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute
5. Il settore competente, successivamente all'adozione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 6 e secondo le indicazioni di questa, provvede all'adozione degli atti di impegno,
6. Nel caso di contributi di importo non superiore a 500,00 euro, disposti direttamente dal Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4, il settore competente provvede all'adozione degli atti di impegno sulla base della disposizione del Presidente indicante l'importo da erogare.

#### Art. 6 - Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa

1. La concessione del contributo è disposta con delibera dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. n. 4/2009.
2. La concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
  - a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
  - b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana

- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.

#### Art. 7 - Limite del contributo

1. Per le iniziative ammesse a contributo finanziario, la somma erogabile non può superare i 2.000,00 euro, e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa.

#### Art. 8 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo, con le modalità comunicate dal settore competente ai sensi della normativa vigente, il soggetto beneficiario presenta, a firma del legale rappresentante:
  - a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale tipografico prodotto secondo le modalità comunicate dal settore competente;
  - b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Le spese devono essere chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia con riguardo alla data di realizzazione sia per la congruità della loro tipologia e della loro quantificazione. Al rendiconto finanziario sono allegate le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa fino alla concorrenza del contributo finanziario concesso, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Il rendiconto deve essere coerente con il piano finanziario previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
  - c) rendicontazione corredata della documentazione contabile probatoria dell'avvenuta erogazione, nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto per finalità di beneficenza.
2. Nel caso in cui il contributo si riferisca ad una pubblicazione da realizzare presso una tipografia esterna al Consiglio regionale, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 copie dell'opera al Consiglio regionale.
3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione di cui al comma 1.

## Art. 9 - Spese ammissibili a contributo finanziario

1. Sono ammissibili al contributo finanziario unicamente le spese:
  - a) direttamente riferibili alla attuazione dell'iniziativa;
  - b) intestate al soggetto beneficiario;
  - c) risultanti effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente;
  - d) individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
    - d.1) acquisto di beni strumentali non durevoli;
    - d.2) canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;
    - d.3) allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
    - d.4) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
    - d.5) servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
    - d.6) premi e riconoscimenti;
    - d.7) compensi per relatori, artisti, la cui prestazione fa parte del programma approvato, e le relative spese di viaggio, di vitto ed alloggio.

## Art. 10 - Spese non ammissibili a contributo finanziario

1. Non sono ammissibili a contributo finanziario le seguenti tipologie di spesa:
  - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - b) acquisto di beni mobili registrati;
  - c) acquisto di beni durevoli;
  - d) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
  - e) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
  - f) mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 4/2009.

## Art. 11 - Cumulo dei contributi

1. Il contributo concesso dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente è cumulabile con altri contributi pubblici o privati concessi per la medesima iniziativa, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

## Art. 12 - Revoca o rideterminazione del contributo finanziario

1. Il dirigente del Settore competente dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa;
  - b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 8;
  - c) inosservanza delle modalità indicate all'articolo 16.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo finanziario concesso, si procede d'ufficio alla proporzionale rideterminazione del contributo stesso.
  3. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa il dirigente del settore competente, valutati i risultati conseguiti, ridetermina il contributo finanziario riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa realizzata.

#### Art. 13 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettua verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Art. 14 – Pubblicità

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

#### Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente del settore competente è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.

#### Art. 16 – Evidenza del contributo concesso

1. Il contributo concesso è evidenziato nelle seguenti forme:
  - a) nel caso di concessione di contributo finanziario, o di concessione a titolo di contributo di una sala del Consiglio regionale o del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale di materiale pubblicitario, il materiale informativo, pubblicitario e di stampa deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Con il contributo del Consiglio regionale della Toscana*" o, in alternativa, la dicitura "*Con il contributo di*" abbinata al marchio del Consiglio regionale;
  - b) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio grafico-editoriale di un volume, del suo inserimento nella collana "Edizioni dell'Assemblea" e del conseguente servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale, il testo, al fine di assicurare



l'omogeneità grafica, deve essere impaginato dall'ufficio grafica del Consiglio regionale e il volume deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura *"Pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale della Toscana quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009"*;

c) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale di una pubblicazione impaginato da soggetti terzi, il competente ufficio, comunque, deve verificare il rispetto delle linee guida di cui alla sezione II e il materiale da pubblicare deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura *"Pubblicazione stampata dalla tipografia del Consiglio regionale della Toscana, quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009"*.

2. Nei casi di cui al comma 1, il marchio del Consiglio regionale deve essere riprodotto secondo le disposizioni della sezione II e posizionato in modo chiaramente distinto dai marchi degli altri promotori dell'iniziativa.

#### Art. 16 bis - Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente disciplinare sul sito istituzionale del Consiglio regionale, le domande di accesso a contributo possono essere presentate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, anche per iniziative che siano già state svolte nei novanta giorni antecedenti la presentazione della domanda stessa.

#### Sezione II

##### Marchio

##### Art. 17

##### Elementi caratterizzanti il marchio

1. Il marchio del Consiglio regionale, come indicato nell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010 n.15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), coincide con lo stemma.
2. Lo stemma, come definito nella legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione Toscana) è costituito dai seguenti elementi grafici e testuali:
  - a) scudo "sannitico" in colore rosso su cui campeggia un "Pegaso" in nero su bianco tratto da una medaglia attribuita a Cellini;
  - b) logotipi "Regione Toscana" e "Consiglio Regionale" posizionati sopra e sotto lo scudo oppure lateralmente.

Art. 18  
Criteri e modalità di concessione del marchio

1. Il Consiglio regionale concede l'uso del marchio, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2010, per:
  - a) attività o iniziative di enti pubblici;
  - b) eventi di carattere culturale, scientifico, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato;
  - c) servizi o prodotti forniti da parte di soggetti terzi e conformi a quanto prescritto dal comma 5.
2. I promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono ottenere la concessione in uso del marchio a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2010, presentando apposita istanza al Presidente del Consiglio.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve contenere le informazioni necessarie ad individuare il soggetto richiedente ed illustrare in modo esauriente finalità, contenuti, sede, periodo, modalità di svolgimento e piano dei costi, con indicazione di eventuali altri soggetti che sostengono economicamente l'iniziativa e il relativo importo.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), possono ottenere la concessione in uso del marchio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, conseguente alla stipulazione di apposito contratto che ne definisce le modalità di utilizzo, ai sensi articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2010. A tal fine presentano apposita istanza al Presidente del Consiglio.
5. L'istanza di cui al comma 4, deve contenere le informazioni necessarie ad individuare il soggetto richiedente e illustrare le caratteristiche, le finalità e le modalità di utilizzo del prodotto o servizio che si vuole contraddistinguere con la riproduzione del marchio, tenuto conto che le modalità di utilizzo del marchio stesso devono presentare carattere consono alla natura istituzionale del Consiglio regionale.
6. Il Presidente del Consiglio, previa istruttoria del dirigente del settore competente in materia di rappresentanza, sottopone le istanze di cui ai commi 2 e 4 all'Ufficio di presidenza per la decisione in merito alla concessione.
7. La decisione in merito alla concessione o al diniego del marchio è comunicata al soggetto richiedente dal responsabile del settore competente in materia di rappresentanza. Nel caso dell'istanza di cui al comma 2, unitamente alla comunicazione della concessione, è allegato il file grafico del marchio con specificazione delle forme lecite del suo utilizzo. Nel caso

dell'istanza di cui al comma 4, il responsabile del settore competente in materia di rappresentanza fornisce il file grafico del marchio e provvede altresì alla stipulazione dell'apposito contratto che disciplina le modalità del suo utilizzo.

#### Art. 19

##### Riproduzione e corretto utilizzo del marchio

1. Il marchio è riprodotto in forma di file grafico ed è fornito nelle versioni allegate al presente atto, adatte a soddisfare la maggior parte delle situazioni concrete. Il marchio può essere ridimensionato per adattarlo alle caratteristiche del prodotto editoriale, ma non deve essere modificato in alcun modo. In particolare, non è consentito: deformato, ruotarlo, modificarne le proporzioni, separarne le componenti e/o modificarne la disposizione o i rapporti, modificarne i colori, la font o il testo, stamparne solo una parte.
2. L'area d'ingombro (rettangolo avente per lati le dimensioni del marchio) non deve essere occupata da elementi testuali o grafici.
3. La dimensione minima della larghezza dello scudo deve essere superiore a 10 millimetri.
4. Se utilizzato insieme ai marchi di altri enti o istituzioni, devono essere armonizzati i rapporti reciproci tenendo conto della gerarchia istituzionale.
5. In ogni caso, per esigenze particolari è possibile rivolgersi all'ufficio Grafica del Consiglio regionale.

#### Art. 20

##### Utilizzo del marchio per iniziative promosse dal Consiglio regionale

1. Sono autorizzati ad usare il marchio gli uffici del Consiglio regionale e i soggetti che hanno ricevuto apposita comunicazione dal competente ufficio consiliare e solo per il materiale illustrativo relativo all'iniziativa considerata; è esplicitamente escluso qualunque altro utilizzo.
2. Il marchio, per le iniziative promosse dal Consiglio regionale, deve essere posto nell'intestazione del materiale illustrativo, in posizione ben evidente, preferibilmente in alto.

#### Art. 21

##### Utilizzo del marchio concesso a titolo gratuito

1. Nei casi di concessione a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2010, il marchio del Consiglio regionale deve essere posizionato nella parte inferiore o posteriore del materiale illustrativo e comunque distinto dai marchi dei

promotori dell'iniziativa.

2. Sullo stesso materiale deve essere collocata preferibilmente vicino al marchio e comunque nella stessa pagina anche la dicitura "*Marchio concesso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 15/2010*".

#### Art. 22

##### Utilizzo del marchio per le iniziative delle commissioni consiliari

1. Per pubblicizzare le loro iniziative, le commissioni consiliari utilizzano il marchio del Consiglio regionale, preferibilmente nella versione centrata, apponendo, al di sotto dello stesso, in posizione ben evidenziata, la denominazione della commissione (su una o più righe) utilizzando il tondo di una delle font seguenti: Times, Garamond o Palatino.
2. Il testo deve essere dello stesso colore del logotipo, in minuscolo con solo le iniziali significative in maiuscolo e con corpo visivamente non superiore al logotipo.
3. In caso di utilizzo della versione centrata, le scritte devono essere centrate. In caso di utilizzo della versione a bandiera, le scritte devono essere allineate al margine sinistro dello scudo.
4. Nel caso di iniziative organizzate da più commissioni, le relative denominazioni devono essere poste una sotto l'altra, a seguire il marchio del Consiglio regionale, con le stesse modalità indicate per il caso singolo.

#### Art. 23<sup>2</sup>

##### Utilizzo del marchio per le iniziative dei gruppi consiliari

1. Per le iniziative dei gruppi consiliari, i medesimi utilizzano, oltre al simbolo del partito di riferimento del gruppo, il marchio del Consiglio regionale, affiancando allo scudo sannitico, invece della dizione "Regione Toscana Consiglio regionale", la denominazione "Gruppo consiliare, Regione Toscana, Nome gruppo".
2. La denominazione di cui al comma 1 è collocata a destra dello scudo, oppure in posizione centrata, secondo il dimensionamento e le proporzioni indicate nell'allegato al presente atto. Il testo della dizione deve essere tutto dello stesso colore, in minuscolo, con solo le iniziali significative in maiuscolo, utilizzando il tondo di una delle font seguenti: Times, Garamond o Palatino.

3. Il marchio del Consiglio regionale, come sopra descritto, è collocato in posizione subalterna rispetto al simbolo del partito di riferimento del gruppo consiliare, mai associato, ravvicinato o appaiato ad esso, e deve avere dimensioni comunque inferiori.
4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle iniziative che coinvolgano più gruppi consiliari e più partiti, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente atto.
5. Durante il periodo elettorale è vietato l'uso dei simboli dei partiti negli elaborati grafici predisposti dagli uffici del Consiglio regionale.

.

---

<sup>1</sup> Sezione I sostituita con Deliberazione Ufficio di presidenza 21 giugno 2017, n.59

<sup>2</sup> Articolo 23 modificato con Deliberazione Ufficio di presidenza 14 marzo 2017, n. 27

# REGIONE TOSCANA



## Consiglio Regionale



# REGIONE TOSCANA

## Consiglio Regionale

## Utilizzo del marchio per iniziative dei gruppi consiliari

*Iniziativa di un gruppo consiliare*



Gruppo consiliare  
Regione Toscana  
Nome Gruppo

Gruppo consiliare  
Regione Toscana



Nome Gruppo

*Iniziativa di più gruppi consiliari*



Gruppi consiliari  
Regione Toscana  
Nome Gruppo 1  
Nome Gruppo 2  
Nome Gruppo 3

Gruppi consiliari  
Regione Toscana



Nome Gruppo 1  
Nome Gruppo 2  
Nome Gruppo 3